



Comune di San Germano Chisone

Città metropolitana di Torino

Tel. 0121/58601

fax 0121/58607

Via Scuole, 9

P.I. 01303920019

e-mail: san.germano.chisone@ruparpiemonte.it

PROT. N. 3492

N. 11/21 DEL REGISTRO ORDINANZE

ORDINANZA DEL SINDACO N. 11 DEL 08 SETTEMBRE 2021

PIANO D'INTERVENTO OPERATIVO, INERENTE LE MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA: LIMITAZIONE STRAORDINARIE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E AGGIORNAMENTO DELLE MISURE TEMPORANEE OMOGENEE DA ADOTTARSI IN CASO DI SITUAZIONI DI PERDURANTE ACCUMULO DEGLI INQUINANTI

IL SINDACO

PREMESSO che:

- la Direttiva Europea 2008/50/CE del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, stabilisce all'art. 23 che se in determinate zone o agglomerati i livelli di inquinanti presenti nell'aria ambiente superano un valore limite o un valore obiettivo qualsiasi, più qualunque margine di tolleranza eventualmente applicabile, gli Stati membri provvedono a disporre piani per la qualità dell'aria per le zone e gli agglomerati in questione al fine di conseguire il relativo valore limite o valore obiettivo specificato negli allegati XI e XIV. In caso di superamento di tali valori limite dopo il termine previsto per il loro raggiungimento, i piani per la qualità dell'aria stabiliscono misure appropriate affinché il periodo di superamento sia il più breve possibile;
- coerentemente, il decreto legislativo 155/2010 (recante l'attuazione della direttiva europea 2008/50/CE), all'articolo 9, demanda alle regioni e alle province autonome l'adozione dei piani per la qualità dell'aria, recanti per l'appunto le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza su tali aree di superamento;
- in data 09 giugno 2017 a Bologna, in coerenza allo schema di Accordo approvato con deliberazione della Giunta regionale (D.G.R.) n. 22-5139 del 5 giugno 2017, è stato sottoscritto dal Ministro dell'Ambiente e dai Presidenti delle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, un "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano" (nel seguito, anche "Accordo"), strumento finalizzato a definire, in un quadro condiviso, importanti misure aggiuntive di risanamento da inserire nei piani di qualità dell'aria e da applicare in modo coordinato e congiunto nel territorio del Bacino Padano;
- la Regione Piemonte con D.G.R. n. 42-5805 del 20 ottobre 2017 e con determinazione dirigenziale (D.D.) n. 463 del 31 ottobre 2017, ha dato attuazione agli impegni previsti dal citato Accordo, approvando:
 - i criteri per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti, le modalità di attivazione dei livelli e le relative misure temporanee da adottarsi;

- le modalità comuni alle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, per l’informazione al pubblico, in relazione alle misure attuate in caso di situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti;
- le date di inizio e fine delle misure e l’indicazione delle autorità competenti all’attuazione;
- le azioni individuate nel “Nuovo accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano” rappresentano, secondo quanto previsto dalla citata D.G.R. n. 42-5805 del 20 ottobre 2017, un insieme di azioni di minima da applicare in maniera congiunta nei territori delle regioni che hanno sottoscritto l’Accordo e che le stesse azioni possono essere adottate in maniera più stringente da parte dei soggetti interessati dall’Accordo stesso;
- con sentenza del 10 novembre 2020 (causa C-644/18, sopra citata), la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha dichiarato che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi imposti dal combinato disposto dell’articolo 13 e dell’Allegato XI della direttiva 2008/50/CE avendo superato, nelle zone interessate dal ricorso, in maniera sistematica e continuata, dal 2008 al 2017, i valori limite giornaliero e annuale, applicabili alle concentrazioni di PM₁₀, evidenziando tra l’altro che il superamento risulta “tuttora in corso”;
- con la stessa sentenza la Corte di Giustizia ha accertato che la Repubblica italiana è venuta meno anche all’obbligo sancito dall’art. 23, in combinato disposto con l’allegato XV della direttiva 2008/50/CE, per non avere adottato misure appropriate per garantire il rispetto dei valori limite per il PM₁₀ in tali zone e, in particolare, piani per la qualità dell’aria che prevedano misure appropriate affinché il superamento dei valori limite sia il più breve possibile;

DATO ATTO che:

- le zone complessivamente interessate dalla procedura di infrazione comunitaria sono 27 e sono suddivise, per gravità, a seconda che in tali zone si siano superati oltre che il valore limite giornaliero anche quello annuale;
- la citata sentenza della Corte di Giustizia del 10 novembre 2020 determina l’obbligo per lo Stato Italiano di adottare i provvedimenti necessari a darle esecuzione (*cf.* articolo 260, comma 1, T.F.U.E.) che, nel caso in esame, si sostanziano in provvedimenti che conducano al rispetto del valore limite giornaliero di PM₁₀ previsto dalla Direttiva;

DATO ATTO, inoltre, che:

- ai sensi dell’articolo 43, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (*Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea*), la Regione, unitamente alle province autonome, agli enti territoriali, agli altri enti pubblici ed ai soggetti equiparati, è tenuta al rispetto della normativa comunitaria e ad adottare ogni misura necessaria a porre tempestivamente rimedio alle violazioni, ad essa imputabili, degli obblighi derivanti da tale normativa e a dare pronta esecuzione agli obblighi derivanti dalle sentenze della Corte di Giustizia;
- la Regione Piemonte è coinvolta nella procedura citata avendo superato, in maniera sistematica e continuata, i valori di concentrazione di PM₁₀ in tre delle quattro zone in cui è stato suddiviso il territorio ai fini della qualità dell’aria:
 - l’Agglomerato di Torino – Zona IT0118, che comprende Torino e 32 comuni circostanti;
 - la Zona di Pianura – Zona IT0119, con 268 comuni;
 - la Zona di Collina – Zona IT0120, con 646 comuni;
 per un totale di 947 comuni sui 1.181 dell’intero territorio regionale.
- con deliberazione della Giunta regionale n. 9-2916 del 26 febbraio 2021, la Regione Piemonte, in accordo con le altre Regioni del bacino Padano, ha adottato disposizioni straordinarie in materia di qualità dell’aria, dettagliate nell’allegato A alla medesima deliberazione, ad integrazione e potenziamento delle misure di limitazione delle emissioni di cui alla D.G.R. n. 14-1996 del 25 settembre 2020, al fine di agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza sulle aree

di superamento al fine di raggiungere i valori limite nei termini prescritti nel più breve tempo possibile;

- in particolare, le disposizioni straordinarie, individuate sulla base di specifiche valutazioni tecniche, con il supporto di ARPA Piemonte, si applicano ai settori agricoltura, riscaldamento civile e traffico ed estendono territorialmente e temporalmente le misure di limitazione delle emissioni, precedentemente adottate nei comuni dell'agglomerato di Torino (Zona di qualità dell'aria IT0118) e nei comuni con popolazione maggiore di 20.000 abitanti, anche a tutti gli altri comuni appartenenti alle zone di pianura e di collina, con opportune differenziazioni in caso di comuni con popolazione superiore o inferiore a 10.000 abitanti (individuazione utilizzando come riferimento le tabelle dell'Allegato I alla deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2019, n. 24-903);
- con la medesima D.G.R., la Regione Piemonte ha disposto di individuare la data del 1 marzo 2021, quale data di entrata in vigore delle disposizioni straordinarie inerenti le limitazioni relative al traffico veicolare, i divieti di abbruciamento di materiale vegetale e di qualsiasi combustione all'aperto, le limitazioni alla distribuzione di fertilizzanti ed allo spandimento di letami e materiali assimilati e le limitazioni riguardanti i combustibili ed i generatori di calore per il riscaldamento domestico (punti da 1.1 a 1.6 dell'allegato A alla citata DGR);

CONSIDERATO che:

- presso la Città Metropolitana di Torino in sede di Tavolo di Coordinamento si era convenuto, in coerenza con quanto avvenuto negli anni precedenti e in relazione ai significativi superamenti dei valori limite di qualità dell'aria, di continuare ad adottare limitazioni più stringenti rispetto a quanto definito nell'Accordo Padano seguendo lo schema delle limitazioni approvato, con decreto della Consigliera delegata della Città metropolitana di Torino n. 160 del 28 settembre 2020 avente ad oggetto: "Piano d'intervento operativo contenente misure per il miglioramento della qualità dell'aria da adottarsi a partire dal 1 ottobre 2020.";
- il Comune di San Germano Chisone finora non era stato interessato dall'obbligo di adottare limitazioni al fine di ridurre le emissioni di inquinanti in atmosfera;
- il Comune di San Germano Chisone è tra i comuni interessati all'adozione dei provvedimenti contenuti nell'allegato A alla citata D.G.R. n. 9-2916 del 26 febbraio 2021;
- il Comune è chiamato ad attuare in particolare le misure di breve periodo, di cui ai punti da 1.1. a 1.6. dell'allegato A, nonché il potenziamento dei controlli di propria competenza di cui al punto 1.7. del medesimo allegato A, anche attraverso la definizione di obiettivi di risultato;

RITENUTO che in relazione alle motivate esigenze di salvaguardia della salute pubblica, di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale occorra adottare apposita ordinanza al fine di ridurre le emissioni di inquinanti in atmosfera;

RICHIAMATO l'articolo 50 del D. Lgs. 267/2000 relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale;

VISTA la deliberazione della giunta regionale n. 14-1996 del 25 settembre 2020 avente ad oggetto "D.G.R. n. 22-5139 del 5 Giugno 2017. Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria nel Bacino Padano. Aggiornamento dello schema di ordinanza sindacale tipo e dell'elenco dei comuni interessati, di cui alla D.G.R. 9 Agosto 2019, n. 8-199, per l'applicazione delle misure di limitazione delle emissioni a partire dalla stagione invernale 2020/2021";

RITENUTO indispensabile adottare le misure stabilite dalla Regione Piemonte a salvaguardia e tutela della salute pubblica;

VISTO il decreto della Consigliera Delegata della Città metropolitana di Torino n. 160 del 28 settembre 2020 avente ad oggetto: “Piano d’intervento operativo contenente misure per il miglioramento della qualità dell’aria da adottarsi a partire dal 01 ottobre 2020.” con cui si approva lo schema di ordinanza sindacale tipo per l’applicazione delle misure di limitazione delle emissioni previste a partire dal 1° ottobre 2020;

VISTA la D.G.R. n. 9-2916 del 26 febbraio 2021 avente ad oggetto: “Disposizioni straordinarie in materia di tutela della qualità dell’aria ad integrazione e potenziamento delle misure di limitazione delle emissioni, strutturali e temporanee, di cui alla D.G.R. n. 14-1996 del 25 settembre 2020, e dei vigenti protocolli operativi”;

INVITA

- 1) tutta la popolazione ad usare il meno possibile l’automobile per la mobilità urbana ed a privilegiare l’uso di altri mezzi di trasporto a basso impatto ambientale,
- 2) a gestire gli impianti di riscaldamento degli edifici adibiti a civile abitazione in modo che la temperatura degli ambienti non superi i 20 °C, così come previsto dalla normativa vigente (D.P.R. 412/93 e D.P.R. 551/99) e a gestire gli impianti di riscaldamento degli altri edifici in modo da limitare al minimo indispensabile gli orari di accensione e la temperatura degli ambienti;

ORDINA

di adottare le seguenti misure finalizzate alla riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera:

1. Limitazioni strutturali

- 1.1 obbligo di utilizzare nei generatori di calore a pellets, di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellets che siano realizzati con materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, di sughero vergine, granulati e cascami di legno vergine, non contaminati da inquinanti e sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, nonché l’obbligo di conservazione della documentazione pertinente da parte dell’utilizzatore;
- 1.2 divieto di abbruciamento di materiale vegetale, di cui all’art. 10, comma 2 della L.R. 15/2018, su tutto il territorio regionale, dal 15 settembre 2021 al 15 aprile 2022, ai sensi dell’ultimo periodo dell’art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ad eccezione unicamente delle deroghe conseguenti a situazioni di emergenza fitosanitaria disposte dalla competente autorità. Relativamente alla combustione delle paglie e delle stoppie del riso, il divieto di abbruciamento rimane valido a partire dall’1° settembre di ogni anno, su tutto il territorio regionale, fatte salve le aree risicole con suoli asfittici, in cui l’interramento delle paglie del riso non è agronomicamente possibile a causa della loro insufficiente degradazione, e per i soli casi in cui l’allontanamento dei residui colturali non risulti possibile;

2. Limitazioni temporanee

Al raggiungimento delle soglie stabilite in relazione al “Nuovo Accordo di Programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano” e in conformità alle deliberazioni della Regione Piemonte D.G.R. n. 42-5805 del 20 ottobre 2017 e n. 9-2916 del 26 febbraio 2021, sono adottate le seguenti misure temporanee, aggiuntive rispetto alle limitazioni di cui al precedente punto 1 e valide tutti i giorni della settimana, festivi compresi, dal 15 settembre 2021 al 15 aprile 2022:

2.1 Allerta di 1° Livello - colore “ARANCIO”:

- 2.1.1 divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non

sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 5 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell'articolo 290, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

- 2.1.2 divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, ecc...), di combustioni all'aperto, ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ad eccezione unicamente delle deroghe conseguenti a situazioni di emergenza fitosanitaria disposte dalla competente autorità;
- 2.1.3 introduzione del limite a 18°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni, negli spazi ed esercizi commerciali, negli edifici pubblici fatta eccezione per le strutture sanitarie;
- 2.1.4 divieto di spandimento dei liquami zootecnici, dei letami e dei materiali ad essi assimilati, come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera r), del regolamento regionale 10/R/2007, e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono assimilati ai liquami zootecnici, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera s), del regolamento 10/R/2007, i digestati tal quali e le frazioni chiarificate dei digestati. Sono, tuttavia, ammesse in deroga le seguenti tecniche di spandimento:
 - distribuzioni svolte con interramento immediato, contestuale alla distribuzione;
 - iniezione profonda (solchi chiusi);
 - sulle sole superfici inerbite (prati avvicendati e permanenti) spandimento a bande, applicando una delle seguenti tecniche:
 - spandimento a raso in strisce;
 - spandimento con scarificazione;
- 2.1.5 divieto di distribuzione di fertilizzanti, ammendanti e correttivi contenenti azoto di cui al D.Lgs. 75/2010, fatte salve le distribuzioni svolte con interramento immediato, contestuale alla distribuzione;
- 2.1.6 potenziamento dei controlli con particolare riguardo a rispetto divieti di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami.

L'attivazione delle soglie di allerta e delle conseguenti misure temporanee di limitazione delle emissioni è operativa dal 15 settembre di ogni anno al 15 aprile dell'anno successivo.

COMUNICA

che le misure temporanee entrano in vigore il giorno successivo a quello di controllo (stabilito nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì) e restano in vigore fino al giorno di controllo successivo. L'indicazione del livello di allerta (colore del livello) è comunicata sui seguenti siti internet:

- sito internet della Regione Piemonte <http://www.regione.piemonte.it>;
- sito internet di ARPA Piemonte: <http://www.arpa.piemonte.gov.it/>
- sito internet del Comune di San Germano Chisone: <http://www.comune.sangermanochisone.to.it>

DEMANDA

- agli Agenti ed Ufficiali di Polizia Municipale e agli Agenti ed Ufficiali delle altre Forze di Polizia di vigilare in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento;

AVVERTE

- che il Sindaco potrà assumere, qualora ritenga che sussistano situazioni di rischio effettivo, provvedimenti contingibili e urgenti che consentano di attivare o modificare, a prescindere dai criteri sopra definiti, le misure corrispondenti ai diversi livelli di allerta;

- che in caso di inottemperanza al dispositivo del presente atto, i trasgressori saranno sanzionati a termini di legge, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 relativamente agli altri provvedimenti;
- che in caso di trasgressione alla presente ordinanza l'amministrazione comunale è sollevata da ogni responsabilità in ordine ad ogni possibile effetto dannoso sulla salute;
- che le dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, sono punite ai sensi del Codice Penale;

SI COMUNICHI

- mediante pubblicazione all'Albo Pretorio informatico dell'ente;
- al Comando Polizia Locale e alla Stazione Carabinieri di Villar Perosa;

AVVERTE

- che ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 07/08/1990, n. 241 contenente “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i. il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale di Torino entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari (art. 29 del D.Lgs. 02/07/2010, n. 104) ovvero, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni decorrenti dal medesimo termine (art. 9 del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199).

Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio.

San Germano Chisone, 8 Settembre 2021



IL SINDACO
(Dott. Andrea GARRONE)